



CITTÀ DI TRANI

Medaglia d'Argento al merito civile

Provincia di Barletta Andria Trani

Gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, della gestione, in regime di concessione, del "Parco di via Andria" sito nel territorio del Comune di Trani

CAPITOLATO DI GARA

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato disciplina i rapporti tra il Comune di Trani e l'appaltatore in relazione alla concessione, ai sensi dell'art. 164 del D. Lgs n. 50/2016, della gestione del "Parco di via Andria" di proprietà comunale.

La concessione di servizio dovrà essere espletata dall'operatore economico aggiudicatario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, nel rispetto di quanto specificato nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara.

ART. 2 - DURATA

La concessione ha la durata di **9 (nove) anni**. Fermo restando il divieto di rinnovo tacito, il concessionario è tenuto a proseguire la gestione del servizio oltre la scadenza contrattuale, a richiesta dell'Ente concedente, nel caso di necessità dovute all'espletamento della nuova gara.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo presunto per l'intera durata della concessione del servizio, calcolato sulla base dei parametri indicati nel Piano economico finanziario di massima, è stato stimato, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs n. 50/2016, in circa € 497.250,00.

Nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di Concessione in corso di validità derivante dalla presente procedura, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 175 del Codice dei contratti.

L'Amministrazione non ha ritenuto, stante l'omogeneità del servizio, di suddividere la presente Concessione in due o più lotti, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice la stazione appaltante ha stimato i costi della manodopera pari circa a € 378.000,00 per l'intero periodo dei 9 anni.

ART. 4 - CANONE

Il canone a base d'asta, soggetto a rialzo, da corrispondersi al Comune, è fissato in € 0,00 (euro zero/00) annui.

Il canone di concessione sarà l'importo offerto in sede di gara.

Il pagamento del canone annuo, ove offerto, avverrà in rate mensili anticipate di pari importo da versare presso la tesoreria comunale entro il giorno 10 di ogni mese di ciascun anno, con esclusione della prima rata che andrà versata entro la data del verbale di consegna.

Il mancato o ritardato pagamento del canone, ove offerto, comporterà il pagamento di una penale di € 5,00 (*euro cinque/00*) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 20 giorni. Decorso tale termine, si procederà alla risoluzione del contratto ed i canoni dovuti e non pagati, unitamente alla penale ed agli interessi di mora, verranno decurtati dal deposito cauzionale.

ART. 5 - DESCRIZIONE IMMOBILE

Il "Parco di via Andria" risulta ubicato a Trani in via Andria.

Il parco comunale comprende:

- un'area di dimensioni massime di **32 mq (8,0 x 4,0)** dove ubicare un chiosco-bar prefabbricato comprensivo di bagno per dipendenti;
- locali depositi;
- blocco servizi igienici;
- pista baby cars;
- area giochi;
- area verde con percorsi, panchine, impianti di illuminazione, irrigazione, ecc.

L'area verde e l'area giochi del parco restano aperti alla fruizione pubblica e non sono da considerarsi di esclusiva pertinenza dei fruitori del chiosco-bar da installare e della pista baby cars.

ARTICOLO 6 - BENI E VINCOLO DI DESTINAZIONE

Il parco verrà consegnato nello stato in cui si trova, previo verbale di consistenza, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario, in occasione del verbale di consegna.

Sui beni immobili permane, per tutta la durata del contratto di concessione, il vincolo di destinazione alle attività oggetto del presente capitolato. Il concessionario, pertanto, non può adibire i beni ad usi diversi da quelli previsti. Allo scadere della presente concessione i beni in concessione tornano in capo al Comune.

I beni, descritti nel verbale di consegna, dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall'attività svolta. In particolare, gli impianti e gli altri beni durevoli dovranno essere consegnati in stato di regolare funzionamento.

Al termine della concessione sarà redatto verbale di riconsegna con la descrizione dello stato di conservazione di tutti i beni immobili dati in concessione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'affidatario è soggetto ai seguenti obblighi e oneri:

- a) garantire il periodo minimo di apertura al pubblico offerto in sede gara e comunque non inferiore a 9 mesi all'anno;
- b) sostenere tutte le spese di gestione e di manutenzione del chiosco-bar comprensivo di servizi igienici e della pista baby cars; in particolare, quelle relative al pagamento di imposte e tasse, alle utenze idriche ed energetiche, occorrenti per la funzionalità, a sue spese e carico e che dovrà volturare a proprio nome;
- c) cura e manutenzione ordinaria e pulizia dei locali depositi, del blocco dei servizi igienici e degli impianti che devono essere tenuti in perfetto stato di funzionamento e di sicurezza, eseguendo tempestivamente e a regola d'arte la manutenzione richiesta dalla natura dei beni stessi;
- d) cura, manutenzione ordinaria e pulizia dell'area verde, degli arbusti, fioriere e piante mediante la perfetta tenuta con tutte le operazioni necessarie (falcatura dell'erba, irrigazione, concimazione e asportazione delle erbacce e quant'altro) da effettuare con la cadenza mensile o secondo quanto offerto in sede di gara, senza l'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti chimici, ma esclusivamente con l'utilizzo di prodotti e interventi rispettosi dell'ambiente;
- e) vigilanza e custodia del parco, segnalando, all'occorrenza, eventuali infrazioni alla Polizia Municipale o ad altre autorità competenti;
- f) cura di tutti gli spazi e delle aree contermini che dovranno essere mantenuti in stato di decoro e perfetta pulizia;
- g) cura e manutenzione ordinaria delle infrastrutture presenti nel parco, affidate all'Affidatario, compresa la recinzione e cancelli di accesso, da effettuarsi previa comunicazione all'Ufficio Tecnico per il rilascio del relativo assenso;
- h) acquisto dei presidi farmaceutici, attrezzature e di quanto necessario a garantire gli interventi di pronto soccorso;
- i) acquisizione e rispetto di tutte le autorizzazioni necessarie, ove previste, per l'esercizio dell'attività di gestione della pista baby cars, per l'installazione del chiosco-bar prefabbricato e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- j) segnalazione per iscritto, all'Ufficio Tecnico del Comune, di ogni pericolo, disfunzione o guasto riscontrato nell'esercizio degli impianti e nelle aree in concessione, esclusi dalla competenza manutentiva ordinaria, non concernenti. La tardiva segnalazione che abbia comportato danno grave all'Ente implica l'integrale risarcimento del danno a carico del gestore;
- k) osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie del personale dipendente;

- l) di non apportare alcuna innovazione, addizione e miglioria senza il preventivo consenso scritto dell'amministrazione comunale. Ove autorizzati, ogni onere e spesa relativa a tali eventuali interventi è a carico del concessionario. Al termine della concessione, ogni modifica, miglioria, innovazione e addizione resta acquisita al patrimonio dell'Ente concedente, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo, rimborso o altro ristoro;
- m) di dare immediata segnalazione scritta in caso di necessità di interventi di manutenzione non rientranti tra gli obblighi posti a suo carico e necessari al corretto, sicuro e puntuale funzionamento. La segnalazione dovrà riportare nel dettaglio la descrizione dell'intervento da eseguire, supportata da una verifica dei tecnici delle ditte specializzate, allo scopo incaricate dal concessionario per la conduzione e gli interventi manutentivi di propria competenza. Eventuali chiusure straordinarie che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria saranno concordate tra le parti ed eseguite possibilmente nel periodo di minor afflusso della struttura, a meno che, a causa dell'urgenza e improcrastinabilità dei lavori, il Comune non disponga d'autorità, la chiusura in qualsiasi momento, per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione dei medesimi;
- n) rispettare il protocollo di legalità sottoscritto tra il Comune di Trani e la Prefettura della Provincia BAT e tutte le specifiche clausole contrattuali ed obblighi resi in fase di gara.

ARTICOLO 8 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono a carico del concessionario:

- le spese delle utenze idriche ed energetiche per la gestione del chiosco-bar e della pista kart, nonché delle imposte e le tasse, comunque derivanti dall'assunzione della concessione;
- ogni spesa inerente il personale dipendente dedicato alla gestione;
- acquisizione di ogni eventuale autorizzazione, nullaosta, certificazioni, etc. in relazione al chiosco-bar da installare e alle attività da espletare;
- assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione;
- quale datore di lavoro, di tutti gli oneri, obblighi ed adempimenti diretti ed indiretti riconducibili alle norme in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008, con esonero del Comune di Trani da ogni e qualsiasi responsabilità. Inoltre, sono a carico del Concessionario la predisposizione, aggiornamento, verifica e attuazione del documento valutazione rischi (D.V.R.), ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, che dovrà essere trasmesso prima della stipula del contratto.

ARTICOLO 9 – GESTIONE E ORARI

Il concessionario si assume l'obbligo e la responsabilità di gestire il parco, oggetto del bando di gara, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Le attività principali esplicitate nella gestione del servizio sono costituite da:

- chiosco da adibire a bar;
- pista baby cars;
- cura, manutenzione e pulizia dei locali deposito, blocco dei servizi igienici, impianti, aree verdi, zona giochi, etc.

Il gestore, nell'ambito della propria autonomia, deve garantire che il servizio sia svolto con regolarità, decoro, continuità, sicurezza e fruizione in condizione di uguaglianza, garantendo la scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle igienico - sanitarie e di sicurezza.

Le strutture, oggetto della presente concessione, dovranno obbligatoriamente essere aperte al pubblico per tutto il periodo indicato in sede di aggiudicazione e, comunque, per almeno n. 9 (nove) mesi l'anno.

Gli orari di apertura, chiusura e il riposo settimanale, dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e conformi a quanto offerto in sede di gara. Il mancato rispetto di tali disposizioni, in assenza di gravi e giustificati motivi, debitamente documentati e comunicati al Comune, comporteranno la risoluzione del contratto.

ART. 10 - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E PERSONALE

L'affidatario svolge il servizio relativo al chiosco/bar, della pista baby cars e della cura, manutenzione e pulizia degli immobili, impianti, aree verdi, zona giochi, ecc., mediante personale in possesso di adeguata professionalità nonché dei requisiti prescritti dall'ordinamento vigente.

Il personale addetto al funzionamento dei servizi dovrà essere in numero sufficiente e idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio, come da proposta formulata in sede di gara.

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme ed i regolamenti della tutela, protezione, assicurazione, assistenza dei lavoratori, nonché gli oneri previsti dalla legge ai fini previdenziali e fiscali. Si dà espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intende instaurato fra detto personale ed il Comune.

Il concessionario deve, inoltre, garantire che i propri dipendenti adempiano ai propri compiti con rispetto e cortesia, impegnandosi a sostituire gli operatori che abbiano reiteratamente adottato un comportamento scorretto o inadeguato.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune medesimo comunica al concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.

In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi previsti nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 11 - UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE

L'amministrazione comunale si riserva di utilizzare la pista baby cars con le relative vetture, per iniziative di carattere sociale, per un massimo di n. 2 manifestazioni l'anno di durata di due ore, le cui date verranno concordate con il concessionario. Per tale utilizzo nessun corrispettivo è dovuto dall'amministrazione al concessionario.

ARTICOLO 12 - MATERIALE DI CONSUMO

Tutte le spese relative alle forniture di quanto necessario alla pulizia, gestione e conduzione dell'intero complesso sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 13 – CAUZIONI E ASSICURAZIONI

Ai fini della partecipazione alla gara, è richiesta cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta della concessione, da prodursi con le modalità e termini di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario dovrà produrre, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione.

Il concessionario è tenuto a sollevare il Comune da ogni responsabilità, in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone e/o alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature e degli impianti tecnologici concessi. Resta stabilito che il concessionario assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni, nei confronti degli addetti che dei terzi, sollevando da tali responsabilità l'Amministrazione comunale.

Il concessionario è obbligato a stipulare per tutta la durata contrattuale, in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con compagnia assicuratrice e con massimali non inferiori a € 2.000.000,00 per sinistro e per persona.

ARTICOLO 14 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

Al Comune è riservata la facoltà di controllo sull'attività svolta dal concessionario, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso, anche mediante ispezione, verificando l'osservanza da parte dell'aggiudicatario di tutti gli obblighi indicati nel presente capitolato e di quelli contenuti nel contratto da sottoscrivere.

A tal fine, il Comune potrà prendere visione dei documenti ritenuti utili, nonché ispezionare gli immobili concessi con lo scopo di verificare lo stato di manutenzione, il rispetto degli obblighi contrattuali.

Qualora vengano riscontrate inadempienze da parte del concessionario, in merito agli obblighi previsti dal presente capitolato, in particolare, in ordine alla manutenzione ordinaria e al buon funzionamento, le stesse verranno contestate a mezzo di diffida al concessionario, che dovrà adeguarsi nei termini fissati dal Comune, pena l'adozione dei provvedimenti previsti nei successivi articoli del presente capitolato speciale.

ART. 15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa comunicazione da farsi al Concessionario via PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del D. Lgs n. 50/2016), come dichiarati nel Documento di gara unico europeo (DGUE);
- b) qualora il Concessionario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;

- c) violazioni delle norme disciplinanti il rispetto del Patto d'Integrità in materia di appalti pubblici (art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012), di cui al relativo all'allegato;
- d) revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per l'espletamento del servizio;
- e) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- f) grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- g) violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1- bis della L. n. 383/2001, come sostituita dal D. Lgs n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- h) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- i) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- j) subappalto o cessione, anche parziale, del contratto;
- k) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario;
- l) mancata corresponsione del canone di concessione, ove offerto, e del pagamento delle utenze entro le scadenze stabilite e non oltre i 20 giorni, nonché inosservanza riguardo qualsiasi debito contratto dal Concessionario per l'esercizio dell'attività;
- m) inosservanza degli obblighi dettati dalla L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- n) mancata sottoscrizione dell'atto di concessione con l'Amministrazione;
- o) qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo del Contratto;
- p) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- q) qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- r) reiterata vendita e/o somministrazione di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità;
- s) reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d'igiene degli alimenti e di sicurezza e di sicurezza;
- t) dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Amministrazione comunale, le giustificazioni del Concessionario;
- u) qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore del Comune di Trani:

- la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone, ove offerto, e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che l'Amministrazione dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente o totalmente, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2° c.c., con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata, anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto (pubblico interesse).

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione rinunciando espressamente, sin d'ora, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c., a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, ecc.).

L'Amministrazione, inoltre, qualora sorga la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi concessi o nelle immediate dove sarà svolto il servizio, o in relazione a qualsiasi altra propria effettiva esigenza, valuterà la possibilità di chiudere parzialmente o totalmente il parco. In tal caso, peraltro non previsto né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone, ove offerto, per il rimborso spese dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo di chiusura.

Le chiusure totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore deve intendersi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza richiesta in simili circostanze.

Il Concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare al Comune, entro cinque giorni dall'inizio dell'evento, giusta comunicazione, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Nel caso d'interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario e applicare le sanzioni previste.

Il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare delle cause di risoluzione previste dal Protocollo di legalità sottoscritto tra il Comune di Trani e la Prefettura della Provincia BAT ed in particolare:

- di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto/atto di concessione ovvero la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura di Barletta Andria Trani le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto/atto concessorio sia stato stipulato/rilasciato nelle more dell'acquisizione delle informazioni dei Prefetti, sarà applicata, a carico del soggetto destinatario dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore/canone complessivo del contratto/atto concessorio. Il Comune di Trani potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile in caso di contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ovvero provvederà al corrispondente addebito nei confronti del concessionario nel caso di stipula di atti concessori;
- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione/revoca immediata del contratto/atto di concessione ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- 1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- 2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- 3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere.

ARTICOLO 16 – PENALI E MODALITÀ DELLE CONTESTAZIONI

La violazione di qualunque disposizione contenuta nel presente Capitolato di gara, o il compimento da parte del Concessionario o dei suoi collaboratori/dipendenti, di azioni e/o atti che abbiano compromesso o tali da compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, comporteranno l'applicazione di sanzioni adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, non esclusa la revoca della concessione.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempimenti di seguito descritte, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali

DESCRIZIONE INADEMPIMENTO	IMPORTO PENALE
Ritardo nella rimozione dei propri beni e dei necessari ripristini, a scadenza del contratto, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione	€ 5,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto dei termini previsti per l'avvio del servizio scaturito in sede di offerta	€ 20,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 60 gg., decorsi i quali l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto
Mancata corresponsione del canone di concessione, ove offerto, e/o del pagamento delle utenze	€ 5,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 20 giorni, salvo il diritto di risolvere il contratto
Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene degli alimenti e di sicurezza	€ 50,00 per la prima infrazione € 100,00 per infrazioni successive In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto
Mancato intervento di manutenzione, pulizia con le periodicità che scaturiranno in sede di offerta	€ 50,00 per la prima infrazione € 100,00 per infrazioni successive

L'importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, sarà addebitato direttamente al Concessionario e non potrà superare, complessivamente, il 10% del valore economico massimo della concessione, pena la facoltà di procedere alla revoca della Concessione.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario a mezzo comunicazione scritta, inoltrata per posta elettronica certificata (PEC). Entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, il Concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione al Concessionario.

ART. 17 - IMPEDIMENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidatario deve segnalare immediatamente al Comune, circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio affidato, possano impedire il regolare svolgimento dello stesso.

Qualora l'affidatario omettesse la comunicazione di tali circostanze, i danni eventualmente occorsi dovranno ritenersi cagionati per sua colpa.

ARTICOLO 18 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' vietata la sub-concessione, anche parziale del servizio, pena la decadenza dalla concessione con conseguente risarcimento dei danni al Comune di Trani.

Non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede. Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa, sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 20 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 si informano i concorrenti alla presente gara che:

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di gara;
- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno utilizzati esclusivamente con riferimento alla presente gara;
- il trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico;
- titolare del trattamento è il Dirigente dell'area IV;

ART. 21 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Il Foro di Trani, in via esclusiva, sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della Concessione e del relativo contratto.

E' escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie. Per effetto dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 22 - INFORMAZIONI SULLA PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il bando di gara relativo alla procedura in oggetto è stato pubblicizzato mediante pubblicazione:

- con avviso sulla GURI;
- all'Albo Pretorio on line del Comune di Trani;
- sul sito internet www.comune.trani.bt.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi e Gare.

ART. 23 - RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. viene individuato, quale Responsabile unico del procedimento l'ing. Antonio Castrovilli.

Trani _____

Il Dirigente dell'Area IV

Arch. Francesco Gianferrini